



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
**DELIBERAZIONE N. 118 ANNO 2017**

**OGGETTO:**

*TRAPANI –IACP – PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018 -*

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area Organizzativa.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Risorse Umane dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- l'Ente individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento degli obiettivi del soddisfacimento degli interessi degli utenti, mediante l'erogazione di servizi di qualità attraverso combinazioni produttive efficienti e procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Istituto possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, e alle esigenze dei cittadini, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane;
- con deliberazione commissariale n. 1/2011 e successive modificazioni, è stato approvato il vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici dello IACP, unitamente all'organigramma che individua la macrostruttura dell'Ente e le principali materie di competenza dei Settori, dei servizi e degli uffici dell'Istituto;
- successivamente la struttura dell'Ente è stata adeguata con D.C. 108 del 22/12/15, sul modello di quanto previsto dalla Regione Siciliana, ed ora si articola in Aree ed in Servizi, con al vertice rispettivamente i dirigenti ed i Capi Servizio, in guisa da costituire l'asse portante più stabile, in seguito, a completamento degli assetti istituiti che, così come anche l'organigramma che ne individua la prevista dotazione, non costituiscono fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, potranno essere istituite Unità Operative semplici. A tal fine, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'ente ed in base al principio della esigibilità delle mansioni ascrivibili a ciascuna categoria in quanto professionalmente equivalenti, è applicato il criterio di massima flessibilità delle dotazioni di personale attribuite a ciascuna area;

- l'organigramma dell'Ente, in tutte le sue articolazioni, viene costantemente aggiornato a cura dell'unità organizzativa competente in materia di organizzazione, al fine di recepire i provvedimenti di revisione della struttura organizzativa emanati di volta in volta, e ciò nel rispetto delle direttive formulate dagli organi di direzione politica e dal direttore generale, e tempestivamente comunicati. La stessa unità organizzativa provvede, altresì a dare la massima diffusione all'organigramma tra il personale, le organizzazioni sindacali e gli utenti;
- per quanto sopra, la programmazione del fabbisogno del personale definisce il quadro generale delle esigenze organizzative dell'Ente ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità di risorse umane nonché ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti, in coerenza con gli obiettivi previsti dai programmi politico amministrativi;
- In ordine alla normativa si richiama la seguente:
  1. art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;
  2. ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni, di cui:
    - a. co. 1 - Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
    - b. co. 2 - Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
    - c. co. 3 - In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
    - d. Co. 6 - Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- l'art. 33 del D.Lgs 165/01, obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; diversamente

queste non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che:

- le disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali risultano numerose e sono state oggetto di mutevoli modifiche nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e danno corso a regole diversificate quali:
  1. L'ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
  2. L'ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016). Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile;
  3. L'ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);
  4. La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);
  5. La spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi);
  6. Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
  7. Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nello strumento di programmazione finanziaria);
  8. Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
  9. Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
  10. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
  11. Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.
  12. non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione del piano delle performance, poiché tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali.

Le amministrazioni devono rispettare, inoltre, nella effettuazione delle assunzioni i seguenti vincoli:

- Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)
- Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi). Vi sono indicazioni diversificate della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione di questo vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell'ente, considerando comunque prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso ente.

- Scorrimento delle graduatorie valide dell'ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. La legge n. 232/2016 ed il DL n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 31.8.2013 e di quelle approvate successivamente. Si ricorda che il vincolo allo scorrimento delle graduatorie può essere derogato solamente in presenza di comprovate motivazioni di interesse pubblico.

In ordine alle capacità assunzionali:

Alle citate norme che individuano le rispettive competenze interne alle amministrazioni si aggiungono quelle a contenuto più ristretto relative alle spese per le assunzioni di personale che impongono agli enti non soggetti al patto di stabilità ex art. 1 c. 562 della L. 27-12-2006 n. 296 :

*“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”. Tale disposizione risulta confermata dall'art. 1 c. 762 della L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016 n. 160;*

La Corte dei Conti ha precisato che l'espressione “nel precedente anno” contenuta nel comma 562, può essere considerata come riferita alle “cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione” (SS.RR. deliberazione n. 52/Contro/10 – S.R.Veneto deliberazione 15/2016/par);

Assume rilievo la delibera della Corte dei conti, Sez. controllo per il Piemonte 12 maggio 2017, n. 88 concernente le **nuove assunzioni negli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno** la quale afferma che gli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di **turnover** di 1 a 1) e a condizione che la **spesa complessiva del personale** non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008. Le procedure di mobilità sono connotate da “neutralità finanziaria”, con la conseguenza che la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione e l'ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l'eventuale capacità assunzionale dell'ente. Le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall'esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità (art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001).

Tenuto conto che:

gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia :

- non usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione;
- applicano il Contratto Nazionale di Lavoro degli Enti Locali;
- sono inseriti nel conto consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165).
- La Circolare n. 8 del 2006 della RGS, che esclude gli IACP dal novero degli enti sottoposti a patto di stabilità;
- La Circolare n. 6 del 2014 della RGS, che non annovera gli IACP tra gli Enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità;

- Non rientrano tra gli enti sottoposti al Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale di cui all'art. 18 della l.r. 11/2010 trattandosi di Ente che utilizza il CCNL degli EE.LL.;
- l'Ente è interessato a valorizzare lo strumento della mobilità, con particolare riferimento alle professionalità presenti negli enti di Area Vasta (Ex Province), mediante processi di mobilità, anche mediante accordi diretti tra enti della P.A.;
- come di recente ribadito dalla Deliberazione n.70 del 32/05/2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la mobilità costituisce uno strumento “neutrale” dal punto di vista dei costi complessivi della finanza pubblica e pertanto non soggetta a particolari limitazioni;
- in alternativa ed in subordine ai processi di mobilità, ove questi risultassero non pienamente idonei a colmare le carenze di organico, l'Ente valuterà la possibilità di indire concorsi pubblici per assunzioni nei limiti delle capacità assunzionali stabilite dalla normativa vigente;
- che esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale in sovrannumero. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e del bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del personale (parere sez. autonomie 19/2015);
- che il tetto di spesa del personale per il 2018, viene calcolato tenendo conto della spesa media del triennio 2011/2013 ( D.L. n. 90 del 24/6/2014) e la spesa del personale dell'anno di riferimento (2017) calcolata in €. 2.444.261,49 rientra nei limiti di spesa media €. 2.490.481,45 del triennio 2011/13;

Avendo presente che:

- la L.R. 12 maggio 2010, n. 11 che determina, anche per gli IACP, il rispetto del patto di stabilità interno, nonché quello delle disposizioni previste dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spesa per il personale;
- art. 1, la Delibera di Giunta Regionale 221/2008 e la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture n. 44050 del 11/5/11, sono intervenute in merito al divieto di bandire concorsi, di effettuare qualunque tipo di selezione di personale, indipendentemente dalla qualifica o funzione da ricoprire, di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzioni poiché:

- a) ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione del personale;
- b) ha rispettato il patto di stabilità degli enti vigilati dalla regione, ex art. 16 della L.R. n. 11/2010, sia a preventivo che a consuntivo;
- c) la spesa del personale è inferiore alla spesa del personale dell'anno 2008;
- d) la spesa del personale, comunque, non supera il tetto della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, ( D.L. n. 90 del 24/6/2014);
- e) l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183;
- f) la programmazione garantisce il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette, prevista dalla legge del 12/03/1999 n. 68;
- g) non vi sono in atto graduatorie valide per i profili per i quali si prevede il preventivo esperimento delle procedure di mobilità, ed in seguito il concorso pubblico;
- h) l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Acclarato che l'Ente dispone di un certo numero di personale precario di cat. A e B e, a tal proposito:

- l'Art. 27 della L.R. n. 3 del 2016, riguardante "Finanziamento in materia di personale precario" comm. 1-4, dispone l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, ai fini del riassorbimento del personale precario degli Enti, prevedendo, sanzioni a carico delle Amministrazioni inadempienti;
- la l.r. n. 3 del 2016, prevede che ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, entro il 30 novembre 2016, approvi una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.

ASSODATO che nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione; in ogni caso, sia la mobilità in entrata che quella in uscita, sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006);

ACCERTATO che sulla base del DL 113/2016 non è più necessario il rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 (vincolo indicato dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 e 16/2016);

PRESO ATTO che

sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 176/2017 la utilizzazione delle capacità assunzionali del triennio precedente con l'inserimento nella programmazione del fabbisogno consente di trarre la conclusione che le stesse sono state utilizzate, quindi non si determina la decadenza dalla loro utilizzabilità;

Tale parere riprende le analoghe indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 68/2017;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è indispensabile per assicurare il buon funzionamento dell'Ente ed è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

VISTO il D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017 di nomina del Sig. Salvatore Gueli a Commissario Straordinario dell'Istituto;

## **D E L I B E R A**

**APPROVARE** il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018 - 2020, come illustrato nel presente provvedimento, dando atto che per la copertura dei posti disponibili prioritariamente si darà corso ai processi di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

**APPROVARE** la Programmazione dei posti che si renderanno disponibili per il triennio 2018/2020 come da previsione che risulta allegata al presente provvedimento **sub. A)** per farne parte integrante e sostanziale;

**APPROVARE** la programmazione assunzionale 2018/2020, individuata come da prospetto **Alleg. B)** alla presente;

**DARE ATTO** che per potere effettuare le assunzioni previste dovranno essere rispettati gli obblighi di legge richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento e che con separati provvedimenti verranno adottati gli atti necessari a dare esecuzione alla programmazione in oggetto;

**DARE ATTO**

- che l'Ente non presenta eccedenze di personale come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; **Alleg. C)**
- che la spesa del personale 2017 in riferimento alla media del costo del personale 2011/2013 presenta una riduzione dell'incidenza delle spese così come quantificata nel prospetto **Alleg. D)**;

**DARE ATTO** che le eventuali assunzioni del personale a tempo determinato, devono rientrare nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e come quantificato nell'**Alleg. E)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DISPORRE** che lo stanziamento di spesa previsto per le assunzioni programmate:

- deve trovare copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio corrente;
- dovrà essere riproposto nei prossimi bilanci 2018/2020;

**DARE ATTO** che si potrà procedere relativamente ai posti in mobilità mentre per gli eventuali resti si procederà solo dopo avere acquisito il parere favorevole dell'Assessorato vigilante anche mediante l'istituto del silenzio-assenso, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di ricevimento della presente che vale quale richiesta di autorizzazione;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun aumento del numero di dipendenti;

**FARE OBBLIGO** all'U.U.P. del 1° Servizio Area Organizzativa di monitorare costantemente la spesa del personale ;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al competente Assessorato, al Collegio Sindacale, all'OIV ed alle OO.SS – RSU – ai fini della dovuta informativa - oltre che per la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO  
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(F.to Sig. Salvatore Gueli)

Il responsabile del Procedimento  
F.to Sig. Pietro Giurlanda